



Bruxelles, 23 ottobre 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0036(COD)**

**12261/20
ADD 1**

**CLIMA 278
ENV 657
ENER 391
CODEC 1055**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	23 ottobre 2020
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	12083/20; 12261/20
n. doc. Comm.:	6547/20; 10868/20
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (legge europea sul clima) - Orientamento generale parziale = Dichiarazioni

Si allega per le delegazioni una dichiarazione dell'Ungheria e una dichiarazione di Svezia, Lussemburgo, Danimarca, Spagna e Austria sull'orientamento generale parziale approvato dal Consiglio il 23 ottobre 2020.

Le dichiarazioni saranno iscritte nel processo verbale della sessione del Consiglio.

UNGHERIA

"L'Ungheria è pienamente impegnata a conseguire la neutralità climatica entro il 2050, a livello sia dell'UE che nazionale, in linea con la legge nazionale ungherese sulla protezione del clima adottata dal Parlamento il 3 giugno 2020. Ha dato un contributo significativo agli sforzi dell'UE in materia di clima riducendo, nel 2018, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 33 % rispetto al 1990, ben al di sopra della media UE del 25 %.

L'Ungheria sostiene l'adozione dell'orientamento generale parziale sulla legge europea sul clima. Al tempo stesso sottolinea che l'accordo definitivo (orientamento generale) sul fascicolo sarà soggetto alle condizioni elencate di seguito.

1. Il ruolo del Consiglio europeo

Il Consiglio europeo del dicembre 2020 dovrebbe non solo decidere in merito al valore dell'obiettivo per il 2030, ma anche fornire orientamenti sui modi per raggiungere tale obiettivo (quadro favorevole) in modo analogo a quanto avvenuto nell'ottobre 2014. Le conclusioni del Consiglio europeo di dicembre dovrebbero trasformare i principi indicati qui di seguito in orientamenti dettagliati. Per l'Ungheria, l'adozione di tali orientamenti è una condizione imprescindibile (*conditio sine qua non*) dell'accordo sul livello di ambizione più elevato. Il Consiglio europeo dovrebbe tornare periodicamente sulla questione e valutare l'attuazione dei suoi orientamenti.

2. Principi del quadro favorevole

I principi fondamentali del quadro favorevole del Consiglio europeo del marzo e dell'ottobre 2014 e del dicembre 2019, rafforzati dalle conclusioni dell'ottobre 2020¹, devono essere mantenuti come segue:

- *convergenza*: tutti gli Stati Membri devono partecipare agli sforzi dell'Unione in materia di clima. A tal fine, l'Ungheria ritiene che ciascuno Stato membro dovrebbe conseguire, entro il 2030, una riduzione delle emissioni lorde pari ad almeno il 40 % rispetto al livello del 1990;

¹ Ad esempio, conclusioni EUCO dell'ottobre 2014, punti 2.2 e 2.10, e del dicembre 2019, punto 6.

- *riconoscimento dei risultati precoci*: devono essere riconosciuti i risultati precoci ed elevati ottenuti dagli Stati membri in materia di riduzione delle emissioni al momento di fissare obiettivi di riduzione ulteriori;
- *solidarietà ed equità*: i meccanismi previsti dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) per assistere gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore – in particolare il Fondo per la modernizzazione – devono essere mantenuti ed ampliati, ove opportuno. La fissazione degli obiettivi nazionali di riduzione per i settori non ETS deve essere basata sul PIL pro capite relativo;
- *neutralità tecnologica*: in considerazione del diritto degli Stati membri di scegliere il proprio mix energetico nazionale, tutte le tecnologie a bassa emissione di CO₂ – compreso il nucleare – devono essere considerate su un piano di parità;
- *approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi accessibili*: il quadro favorevole deve garantire un approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi accessibili. Per evitare la povertà energetica non può essere introdotto un prezzo del carbonio uniforme nel settore residenziale al di là del quadro esistente dell'ETS;
- *rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ e competitività*: un livello sufficiente di protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ è essenziale al fine di garantire che la politica in materia di cambiamenti climatici non danneggi la competitività industriale dell'UE."

SVEZIA, LUSSEMBURGO, DANIMARCA, SPAGNA E AUSTRIA

"La Svezia, il Lussemburgo, la Danimarca, la Spagna e l'Austria sostengono l'orientamento generale parziale del Consiglio per la legge dell'UE sul clima, ma sottolineano l'importanza che ciascuno Stato membro raggiunga la neutralità climatica a livello nazionale entro il 2050 affinché l'UE diventi climaticamente neutra entro tale data.

A nostro avviso, tale obbligo crea un quadro più solido per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, approvato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del dicembre 2019."
